Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 19 giugno 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 856-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

Ufficio medico provinciale di Cosenza: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza. Pag. 2348

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 149 DEL 19 GIUGNO 1961:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Elenco dei candidati che hanno superato l'esame di Stato nelle sessioni degli anni 1957 e 1958 per l'abilitazione allo esercizio della professione di dottore commercialista, di medico-chirurgo, di chimico, di farmacista, di ingegnere, di architetto, di agronomo, di perito forestale, di veterinario e di abilitazione nelle discipline statistiche.

(1063)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. **1912.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto Veneto per il Lavoro, con sede in Venezia.

N. 1912. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione e col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto Veneto per il Lavoro, con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. **483.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Corigliano Calabro (Cosenza).

N. 483. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Corigliano Calabro (Cosenza) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. **484.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Vincenzo Simoncelli » di Sora (Frosinone).

N. 484. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Vincenzo Simoncelli » di Sora (Frosinone) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1961, n. **485.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Agnone (Campobasso).

N. 485. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Agnone (Campobasso) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. **486.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Euro Menini » di Viareggio.

N. 486. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Euro Menini » di Viareggio viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. **487.**

Erezione in ente morale dell'O.P. « Casa di riposo Maria SS.ma delle Grazie », con sede in Genzano di Lucania (Potenza).

N. 487. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'O.P. « Casa di riposo Maria SS.ma delle Grazie », con sede in Genzano di Lucania (Potenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. **488.**

Fusione della « Scuola o Laboratorio Giuseppina Savio » e dell'« Ospizio femminile ed Asilo d'infanzia », con sede in Dronero (Cuneo) in un unico ente denominato « Ospizio femminile ed Asilo d'infanzia ».

N. 488. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Scuola o Laboratorio Giuseppina Savio » e « L'Ospizio femminile ed Asilo d'infanzia », con sede in Dronero (Cuneo), vengono fusi in un unico ente denominato « Ospizio femminile ed Asilo d'infanzia » e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle pendici del colle Gianicolo, sita nell'ambito del comune di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 ottobre 1959, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona delle pendici del colle Gianicolo, sita nell'ambito del comune di Roma;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Roma;

Viste le opposizioni contro la suddetta proposta di vincolo prodotte, congiuntamente, dai sigg. Andreuzzi Cesare, Fabrizio, Maurizio, Maria Letizia ed Isabella; dalla Società immobiliare Belloni e C., e dal Pontificio Istituto delle Maestre Pie Filippini;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con le mura di cinta, con la villa Medici del Vascello, con la villa Abamelek circondata da prati, boschetti e piante, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode il meraviglioso scenario della collina di villa Abamelek, di villa Medici, della pineta Sacchetti fino ai giardini Vaticani e della cupola di San Pietro;

Decreta:

La zona delle pendici del colle Gianicolo, sita nel territorio del comune di Roma, così delimitata: partendo dal piazzale Aurelio il limite del vincolo segue via San Pancrazio, via Aurelia Antica, via delle Fornaci, il limite di villa Abamelek, la particella catastale n. 14 (inclusa), poi risalendo la particella catastale n. 15 (inclusa) del foglio n. 435, di nuovo via delle Fornaci, particelle catastali numeri 24, 25, 33, 39 (incluse) del foglio n. 435, indi il perimetro esterno delle mura fino al piazzale Aurelio, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma, curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 maggio 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 5.

Oggi, 23 ottobre 1959, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza S. Ignazio n. 152, Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) ROMA - COLLE DEL GIANICOLO - Pendici a valle del viale delle mura Aurelie - Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Alle ore 17, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Dopo ampio esame, la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali;

visto che il territorio sottostante il Gianicolo nel versante di viale mura Aurelie, con le mura di cinta, di villa Medici del Vascello, la villa Abamelek con i suoi prati, boschetti e piante, forma un complesso di cose immobili avente un eccezionale valore estetico e tradizionale,

visto che tale complesso forma un quadro naturale di suggestiva bellezza naturale,

visto inoltre che esistono punti pubblici di visuale dai quali può godersi tale complesso e particolarmente il viale delle mure Aurelie, dal quale può osservarsi il verde della villa Medici, il meraviglioso scenario della villa Abamelek, della pineta Sacchetti ai giardini Vaticani ed alla cupola di San Pietro,

rilevata la necessità di tutelare tale eccezionale complesso e di punti di visuale in esso racchiusi,

preso atto con compiacimento della variante di piano particolareggiato predisposta dal Comune per le aree sottostanti le mura Gianicolensi destinandole a parco privato o pubblico.

Propone all'unanimità di far soggiacere a vincolo, a norma dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Roma sulle pendici del Gianicolo, racchiuso nei seguenti confini: Partendo dal piazzale Aurelio, il limite del vincolo segue via San Pancrazio, via Aurelia Antica, via delle Fornaci, indi il limite di villa Abamelek (già sottoposta a vincolo a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 6 giugno 1955), la particella catastale 14 (inclusa), poi risalendo la particella catastale 15 (inclusa) del foglio 435, di nuovo via delle Fornaci, particelle catastali 24, 25, 33, 39 (incluse) del foglio 435, indi il perimetro delle mura fino al piazzale Aurelio.

(*Omissis*).

Il presidente: Paolo DALLA TORRE

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(3577)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1961.

Autorizzazione alla S.p.A. Magazzini centrali italiani - Magazzini generali di Bologna, con sede in Bologna ad istituire ed esercitare in Bologna, via della Beverara, 14 un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista la documentata istanza con la quale la S.p.A. Magazzini centrali italiani - Magazzini generali di Bologna, con sede in Bologna, chiede di essere autorizzata ad istituire ed esercitare un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Bologna, via della Beverara, n. 14, destinando alle merci estere i locali indicati nelle planimetrie allegate alla domanda coi numeri 1, 2, 3, 8 ed i piazzali interni indicati nelle stesse planimetrie con la lettera *D*, questi ultimi per il deposito di autovetture e veicoli di vario tipo;

Visto il parere espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna con la deliberazione n. 14, del 16 gennaio 1961;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Magazzini centrali italiani - Magazzini generali di Bologna, con sede in Bologna, è autorizzata ad istituire ed esercitare in Bologna, via della Beverara n. 14, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere nei locali e negli spazi scoperti meglio descritti nella perizia e nelle planimetrie allegate all'istanza di cui alle premesse.

Le merci estere potranno essere depositate nei locali contraddistinti in dette planimetrie coi numeri 1, 2, 3, 8 e nei piazzali interni indicati con la lettera *D*, della superficie di mq. 3.253. In questi ultimi potranno depositarsi solamente autovetture e veicoli di vario tipo allo stato estero.

Art. 2.

Nella gestione del suddetto Magazzino generale saranno applicate le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale gestito dalla stessa Società in Bologna, via Carracci, 69/3.

Art. 3.

L'amministrazione del Magazzino generale autorizzato con il presente decreto dovrà essere tenuta presso la sede dello stesso Magazzino per la cui gestione la S.p.A. Magazzini centrali italiani - Magazzini generali di Bologna dovrà prestare una cauzione il cui ammontare, salvo successive determinazioni, è stabilito in L. 1.000.000 (unmilione).

Art. 4.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1961

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
MICHELI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(3587)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Costacciaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1961, registro n. 14 Interno, foglio n. 239, l'Amministrazione comunale di Costacciaro (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3590)

Autorizzazione al comune di Licciana Nardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1961, registro n. 14 Interno, foglio n. 237, l'Amministrazione comunale di Licciana Nardi (Massa Carrara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3591)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 137

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 giugno 1961

1 Dollaro USA	620,607
1 Dollaro canadese	620,25
1 Franco svizzero	143,54
1 Corona danese	89,497
1 Corona norvegese	86,505
1 Corona svedese	120,04
1 Fiorino olandese	172,735
1 Franco belga	12,454
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1729,375
1 Marco germanico	156,34
1 Scellino austriaco	23,882
1 Escudo Port.	21,585

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazione di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1960)	1897	500 —	Canepa Maria fu Luigi-Emilio, moglie di Beretta Pio, dom. in Cornigliano Ligure (Genova) usufrutto vitalizio a *Parodi Angiolina* ved Canepa	Canepa Maria fu Luigi-Emilio, moglie di Beretta Pio, dom. in Cornigliano Ligure (Genova) usufrutto vitalizio a *Parodi Maria Luigia Angela* ved. Canepa
Red. 3,50 % (1934)	355667	1.088,50	Fornari *Clelia* fu Luigi, moglie di Salusti Sallustio fu Luigi, dom. a Roma, vincolata per dote	Fornari *Maria Clelia* fu Luigi, moglie di Salusti Sallustio fu Luigi, dom. a Roma, vincolata per dote
B. T. N. 5 % (1950) Serie 5ª	632	150 —	Varese Grazia fu *Carlo*, minore sotto la patria potestà della madre Villata Giovanna ved. Varese, dom. in Torino	Varese Grazia fu *Vittorio*, minore sotto la patria potestà della madre Villata Giovanna ved. Varese, dom. in Torino
Id. Serie 6ª	927	250 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 11ª	342	150 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	147866	900 —	Ballabio Bruna fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Merlo *Angela* di Alessandro, ved. Ballabio, dom. a Villa Raverio di Besana Brianza (Milano)	Ballabio Bruna fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Merlo *Rosa* di Alessandro, ved. Ballabio, dom. a Villa Raverio di Besana Brianza (Milano)
Id.	150917	540 —	Come sopra	Come sopra
Red. 3,50 % (1934)	60723	350 —	Mastrandrea *Raffaela* di Pasquale, nubile, dom in Cancellara (Potenza)	Mastrandrea *Angela Raffaela* di Pasquale, nubile, dom. in Cancellara (Potenza)
Id.	142530	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	161132	350 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1960)	546	2.750 —	Gravina Antonietta di *Savino Antonio*, moglie di Sisto Vincenzo fu Riccardo, dom. in Andria (Bari) dotale	Gravina Antonietta di *Antonio*, moglie di Sisto Vincenzo fu Riccardo, dom. in Andria (Bari) dotale
Cons. 3,50 % (1906)	385594	875 —	Leone *Pasqualina* di Francesco, moglie di Di Giulio Nicola di Giovanni, dom. in Pisticci (Potenza)	Leone *Maria Pasqualina* di Francesco, moglie di Di Giulio Nicola di Giovanni, dom in Pisticci (Potenza)
Id.	844299	633,50	Coccino *Candida* di Giuseppe, dom. in Gottasecca di Camerana (Cuneo)	Coccino *Angela Felicita Candida* di Giuseppe, dom. in Gottasecca di Camerana (Cuneo)
Id.	769206	350 —	Invernizzi *Concetta* di Giovanni, nubile, dom. a Gravellona Lomellina (Pavia)	Invernizzi *Angela Caterina Maria* di Giovanni, nubile, dom. a Gravellona Lomellina (Pavia)
Red. 3,50 % (1934)	73454	143,50	Virgilio *Chiarina* fu Virgilio, moglie di Catalano Gabriele, dom. a Baselice (Benevento) vincolato per dote	Virgilio *Teresa Chiara* fu Virgilio, moglie di Catalano Gabriele, ecc. Come contro
Id.	530102	460 —	Ricci *Rosina* fu Giovanni, moglie di Spaltro Attilio, dom. a Chiaromonte, dotale	Ricci *Maria Rosa* fu Giovanni, moglie di Spaltro Attilio, dom. a Chiaromonte, dotale
B. T. N. 5 % (1962)	1989	7.500 —	Cernuto Nunzio, nato a Fiumedinisi (Messina) il 29 *ottobre* 1939, minore sotto la patria potestà della madre Sparacino Giuseppa, nata a Fiumedinisi il 2 aprile 1910 ed ivi domiciliata	Cernuto Nunzio, nato a Fiumedinisi (Messina) il 4 *novembre* 1939, minore, ecc. come contro
B. T. N. 5 % (1960)	2178	3.750 —	Garibotti Adriana fu Maurizio, minore sotto *la patria potestà della madre De Mattei Ersilia* ved. Garibotti, dom. a Carro (La Spezia)	Garibotti Adriana fu Maurizio, minore sotto *la tutela della signora De Mattei Ersilia* ved. Garibotti, dom. a Carro (La Spezia)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 17 maggio 1961

Il direttore generale: GRECO

(2984)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a dodici posti di istitutore aggiunto in prova nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo per gli istituti di prevenzione e pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e con la legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi alle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, relativi alle norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Considerato il fabbisogno di personale del ruolo di educazione - carriera di concetto - dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, in relazione alle esigenze di servizio ed alle vacanze esistenti nel ruolo organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di istitutore aggiunto in prova (coefficiente 202) nel ruolo di educazione - carriera di concetto - dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, ivi compresi quattro posti ai sensi del terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le nomine a tali quattro posti in eccedenza saranno conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di abilitazione magistrale, con esclusione di ogni altro titolo di studio, art. 7, n. 6 regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Ai sensi dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso del titolo di studio di cui sopra, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche e di statura non inferiore a m. 1,60;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione e decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alle Procure della Repubblica che estendono la loro giurisdizione nel Comune in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio e la loro abituale residenza.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalle Procure anzidette.

Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto. Gli impiegati delle carriere esecutive dovranno dichiarare, oltre il titolo di studio posseduto, anche la loro qualifica e l'Amministrazione presso la quale prestano servizio;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali e le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condonò, indulto o perdono giudiziale;

8) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

9) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951; dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifiche di mine e di rastrellamento e brillamento di ordigni

esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, dei decreti del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e 1° novembre 1947, n. 1815, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) ad anni 39 nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 223 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti di guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè nel complesso non si superino quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

5) ad anni quaranta:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per mitivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953;

6) ad anni quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra, per fatti d'armi verificatisi in Africa orientale a partire dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, semprechè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *a)* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *b)* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *b)* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, o dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

I concorrenti, che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, il dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare numero 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione e dell'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra -, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale del servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici o nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L, 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L. 200;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100; dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, fra questi compresi quelli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al sopresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato il servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare competente.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia notarile autentica, su carta bollata da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*). Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i 18 anni di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente articolo 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia sata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha statura non inferiore a m. 1,60. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, tra l'altro, ai sensi dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado di invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200; se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) o certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero

certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3 (certificato di cittadinanza italiana), 4 (certificato di godimento dei diritti politici), 5 (certificato generale del casellario giudiziale) e 6 (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti a ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio in bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 6, contenente l'indicazione delle note di qualifica riportate dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia presso le forze armate dello Stato, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira e la statura.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma nei locali, nel luogo e nei giorni che saranno indicati con successivo decreto ministeriale. Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e, inoltre, sarà dato avviso nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno dei sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato in quella orale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di documento di identificazione.

Il concorso si volgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione.

L'esame consterà di tre prove scritte, ciascuna della durata di otto ore, e di una orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

1) storia d'Italia dal 1815;

2) nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;

3) elementi di pedagogia.

La prova orale avrà per oggetto oltre alle materie per le prove scritte le seguenti altre materie:

1) regolamento per gli istituti di prevenzione e pena e regolamento per le case di rieducazione;

2) legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni;

3) legislazione sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

4) nozioni generali di statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria;

5) nozioni di geografia fisica e politica in genere, ed in particolare dell'Italia.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza e precedenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra o categorie assimilate e, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi pensionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve sopraindicate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministrero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Sono esonerati da detto periodo di prova coloro che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica di istitutore aggiunto. L'Amministrazione ha la facoltà di obbligarli a frequentare i corsi di formazione.

Durante il periodo di prova i vincitori godranno di un assegno mensile lordo, pari a 1/12 dello stipendio annuo lordo iniziale della qualifica loro attribuita (coefficiente 202) e della indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324.

Al personale di ruolo, proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione e fornito di stipendio superiore sarà attri-

buito un assegno personale pari alla differenza fra i due stipendi, mentre al personale non di ruolo saranno corrisposti gli assegni loro dovuti nella nuova qualifica.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1961
Registro n. 30 *Grazia e giustizia, foglio n.* 77. — BOVIO

(3093)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale (per laureati in ingegneria elettrotecnica).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) laurea in ingegneria elettrotecnica conseguita nella Facoltà di ingegneria o Istituti superiori equiparati dello Stato.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti;

B) cittadinanza italiana;

C) godimento dei diritti politici;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) essere esenti da difetti o da imperfezioni fisiche che impediscano l'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

F) avere compiuto l'età di anni 18 e non avere superata quella di anni 32.

L'indicato limite massimo d'età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

3) a 39 anni:

i) per i combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *g*) ad *h*) del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 26 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per coloro che abbiano riportato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta;

n) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1960, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

o) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, purché rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11

della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, corrispondenti alle voci da 4 a 10 della tabella *B*, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) per il personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età:

q) per il personale civile di ruolo e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

r) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro, che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali — Ispettorato generale del personale — via Molise n. 2, Roma) non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare sotto pena di esclusione dal concorso:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di detto limite massimo di età;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali — Ispettorato generale del personale — Roma, via Molise, n. 2) gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) che nulla risulta a loro carico sul certificato generale del casellario giudiziale indicando, quando del caso, le condanne penali eventualmente riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se pervenute in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 6.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali — Ispettorato generale del personale — Roma, via Molise n. 2) entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

A tal fine ed agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000, Ord. III del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, su carta da bollo da L. 100 ed ai fini della applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona B del territorio di Trieste di

cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini della applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) gli alto-atesini, di cui alla lettera *h*) dell'art. 2, dovranno presentare i documenti di rito;

g) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli compresi tra essi anche i figli eventualmente caduti in guerra;

i) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

l) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

m) i mutilati e gli invalidi di guerra di cui alla lettera *p*) del precedente art. 2 dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

n) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per cause di servizio di guerra o attinenti alla guerra prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

o) i figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1950, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

p) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

q) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

r) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

s) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o dei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare con l'indicazione delle note di qualifica o giudizi complessivi riportati, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200, oltre una attestazione della Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate oltre una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, Roma, via Molise, n. 2) entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine da cui risulti che

l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato i limiti massimi di età consentiti per il cumulo di benefici spettanti;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici;

4) diploma originale o copia notarile autentica di una delle lauree di cui al precedente art. 2, primo comma.

Qualora le Università o gli Istituti equiparati dello Stato presso i quali è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200.

Il titolo di studio dovrà essere integrato da apposito certificato su carta legale, contenente le votazioni conseguite nei relativi esami universitari;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura presso il Tribunale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi o meno l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra e assimilati per i mutilati od invalidi per servizio il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176 e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il candidato che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'Ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo ed in servizio: copia dello « stato di servizio » (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare):

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva: « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare - 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica - se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo;

8) i concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o dei ruoli speciali transitori, dell'Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4 e 6 del presente articolo ma dovranno esibire i documenti di cui al precedente art. 6 lettera *v*) qualora non siano già stati presentati per gli effetti della elevazione del limite di età.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 6) e 7) del presente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre, in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i candidati dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso

Art. 8.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678; detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 8) dell'articolo precedente ed alle lettere *h*), *s*) e *t*) dell'art. 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I certificati di cui ai predetti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente, della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 9.

L'esame consisterà in tre prove scritte ed in una prova orale sulle seguenti materie:

1) elettrotecnica;
2) comunicazioni elettriche;
3) elettronica.

I concorrenti che, inoltre, intendano sostenere l'esame facoltativo, con prove scritte ed orali, nelle lingue inglese o tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso. La prova scritta di lingua consisterà in una traduzione senza vocabolario, di un brano tecnico. La prova orale consisterà in una conversazione nella lingua prescelta.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica corrispondente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materie speciali.

Art. 11.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del titolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno all'uopo stabiliti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto.

Per ciascuna prova scritta obbligatoria sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Per la prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato. Devono in ogni caso allegare le minute.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Potranno essere ammessi all'esame orale delle prove facoltative coloro che abbiano ottenuto la sufficienza nelle relative prove scritte facoltative.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per la prova di lingua estera facoltativa superata ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui ai commi precedenti.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

Art. 13.

La graduatoria generale del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale (coeff. 271) e conseguiranno la nomina ad esaminatore, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina ad esaminatore in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1961
Registro n. 5, *foglio n.* 182

(3095)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1960.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 1° marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 384, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esami per il conferimento di sessanta posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Considerato che il direttore di sezione dott. Cesare Carta è impossibilitato a svolgere ulteriormente le funzioni di componente della predetta Commissione;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il direttore di sezione dott. Ugo Gasparri è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova, in sostituzione del direttore di sezione dottore Cesare Carta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1961

p. *Il Ministro*: SCALFARO

(3589)

Nomina dei vincitori del concorso a posti di segretario comunale di 2ª classe in esperimento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale del 21 gennaio 1961, concernente la approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso per titoli per il conferimento dei posti di segretario comunale di 2ª classe disponibili nei Comuni della classe 4ª, bandito con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1960;

Visti i decreti ministeriali del 25 gennaio 1961 e 7 marzo 1961, relativi alla nomina dei vincitori del concorso stesso;

Ritenuta l'opportunità di conferire ai candidati successivamente graduati i posti rimasti vacanti a seguito di rinunzie;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono nominati segretari comunali di 2ª classe in esperimento, a decorrere dal 1° luglio 1961 e dalla stessa data sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle Province a fianco di ciascuno indicate. Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito.

1. Mezzacappa Ferdinando, Campobasso;
2. Marangon Giandomenico, Vicenza;
3. Cemin Sergio, Udine;
4. Coen Leo, Belluno;
5. Rubino Cosimo, Campobasso;
6. Ferrari Giuseppe, Brescia;
7. Brancato Vito, Catanzaro;
8. GIopp Giulio, Belluno;
9. Boezio Pasquale, Avellino;
10. Di Stefano Filippo, Imperia;
11. Roja Giov. Battista, Udine;
12. Angonese Giuseppe, Vicenza;
13. Funghini Giovanni, Sondrio;
14. Coronin Ezio, Bergamo;
15. Nocilla Armando, Catanzaro;
16. Canaparo Antonio, Asti;
17. Ferramosca Marcello, Potenza;
18. Covani Demetrio, Torino;
19. Usubelli Lino, Bergamo;
20. Petruzzi Elio, Lecce;
21. Palmeri Antonino, Catanzaro;
22. Solinas Rinaldo, Cagliari;
23. Del Giudice Enrico, Livorno;
24. Mistrorigo Giovanni, Brescia;
25. Puccio Giovani, Campobasso;
26. Manuli Velio, Catanzaro;
27. Barbieri Hermes, Sondrio;
28. Montanarini Corrado, Forlì;
29. Fedeli Giancarlo, Perugia;
30. Albano Raffaele, Benevento;
31. Minelli Elio, Varese;
32. Galliera Dario, Bergamo,
33. Brandi Manlio, Bergamo;
34. Amorese Leonardo, Bergamo;
35. Verde Aldo, Bergamo;
36. Tocco Ettore, Forlì;
37. Reppucci Ugo, Campobasso;
38. Palermo Calogero, Bologna;
39. Cioffi Ugo, Novara;
40. De Martino Pasquale, L'Aquila;
41. Lazzareschi Francesco, Lucca;
42. Lavezzo Ugo, La Spezia;
43. Pirina Francesco, Sassari;
44. Triolo Leopoldo, Chieti;
45. Cafardi Severino, Viterbo;
46. Balzanelli Graziano, Chieti;
47. Di Muzio Francesco, Chieti;
48. Zottarelli Rocco, Chieti;
49. Nucibella Pasquale Antonio, Forlì;
50. Augeri Stanislao G., Chieti;
51. Cortellessa Roberto, Campobasso;
52. Tasselli Angelo, Rovigo;
53. Tarsia Enrico, Brescia;
54. Formaggio Pierino, Torino;
55. Faretra Rocco, Sondrio;
56. Schiaffo Domenico, Potenza;
57. Francalanci Gianfranco, Verona;
58. Pagin Dorino, Pesaro Urbino;
59. Dal Maso Giuseppe, Sondrio;
60. Blumetti Manlio, Varese;
61. Paino Giuseppe, Chieti;
62. Salaris Salvatore, Sassari;
63. Savino Adelchi, Avellino;
64. Meini Vinicio, Macerata;
65. Ballini Mario, Bergamo;
66. Rossini Michele, Avellino;
67. Benvenga Giuseppe, Pavia;
68. Placentino Nicola, L'Aquila;
69. Loriga Paolo, Sassari;
70. Burrello Salvatore, Torino;
71. Oliva Vincenzo Verona;
72. Delle Site Francesco, Sondrio;
73. D'Ercole Francesco, Perugia;
74. Cornacchia Francesco, L'Aquila;
75. Bosio Antonio, Torino;
76. Nisi Giulio, Pescara;
77. Mondin Giosuè, Belluno;
78. Boccia Michele, Pavia;
79. Pujia Nicolino, Catanzaro;
80. Carò Francesco, Viterbo;
81. Lopetrone Luigi, Catanzaro;
82. Moretto Pietro, Cremona;
83. Mannu Giuseppe, Sassari;
84. Montuoro Francesco, Nuoro;
85. Deasti Giovanni, Aosta;
86. Marsigaglia Francesco, Brescia;
87. Crobe Giovanni, Cagliari;
88. Barberis Giacomo, Cuneo;
89. Bovinelli Romolo, Alessandria;
90. Nicolini Faustino, Brescia;
91. Vanzini Germano, Torino;
92. Saggese Salvatore, Macerata;
93. Ledda Salvatore, Nuoro;
94. Ruggeri Corrado, Cagliari;
95. Celia Magno Peppino, Catanzaro;
96. Radicchi Pietro, Cuneo;
97. De Vincentis Amelio, Torino;
98. Arcuri Domenico, Cuneo;
99. Valenti Nicola, Torino;
100. Cioffi Umberto, Terni;
101. Pesente Elio, Verona;
102. Gaias Saturnino, Nuoro;

103. Pucci Eligio, Torino;
104. Merlino Luigi, Asti;
105. Gilotto Francesco, Torino;
106. Moretti Augusto, Cuneo;
107. Colaccio Giacomo, Caserta;
108. Solimando Antonio, Potenza;
109. Giampaolo Ciriaco, Chieti;
110. Fiumanò Giovanni, Torino;
111. Fiorini Lorenzo, Cagliari;
112. Palmieri Angelo, Cagliari;
113. Rulli Bruno, Cagliari;
114. Carbone Tommaso, Cagliari;
115. Sparesato Candido, Rovigo;
116. Curreli Salvatore, Cagliari;
117. Chiea Mario, Cagliari;
118. Turboli Giovanni, Cagliari;
119. Aschero Giuseppino, Cuneo;
120. Calvanese Carmine, Cagliari;
121. Antognozzi Luigi, Ascoli Piceno;
122. Braghini Giovanni, Bergamo;
123. Russo Michele, Sondrio;
124. Federico Temistocle, Cagliari;
125. De Meo Alfonso, Cagliari;
126. Borgogno Adelmo, Asti;
127. Liuzzo Rampino Vladimiro, Cagliari;
128. Di Ianni Costantino, Campobasso;
129. Moretta Mario, Sondrio;
130. Padovani Benedetto, Rieti;
131. Caudullo Salvatore, Nuoro;
132. Iorio Giovanni, Nuoro;
133. Morandini Giacomo, Brescia;
134. Sacchet Marcello, Belluno;
135. Cafarì Domenico, Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(3572)

Graduatoria dei candidati del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 novembre 1960, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª clarsse (grado I) vacante nel comune di Catanzaro;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Catanzaro, nell'ordine appresso indicato:

1. Fralese dott. Vittorio	punti	85,50	su 132
2. De Palo dott. Vittorio	»	81,64	»
3. Rianò dott. Enrico	»	79,27	»
4. Chiarello Salvatore	»	79 —	»
5. Vucusa dott. Riccardo	»	78,96	»
6. Merolli dott. Rocco	»	78,62	»
7. Gaetti dott. Giuseppe	»	76,75	»
8. Caliulo dott. Rosario	punti	76.63	su 132
9. Succi Cimentini dott. Flobert	»	76,58	»
10. Macaluso dott. Bartolomeo	»	75,83	»
11. Campanelli dott. Giovanni	»	75,66	»
12. Di Palma dott. Leucio	»	75,43	»
13. Cirelli dott. Giuseppe	»	75,36	»
14. Napolino dott. Francesco	»	74,87	»
15. Giambitto dott. Giuseppe	»	73,86	»
16. Zaffarano dott. Michele	»	73,32	»
17. Novaga Arvedo	»	73,16	»
18. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	73,05	»
19. Di Conza dott. Beniamino	»	68,55	»
20. Scolari Mario	»	67,51	»
21. Di Santo dott. Angelo	»	67,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(3588)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 20 aprile 1961, n. 2838, con cui è stato indetto pubblico concorso per titolo ed esami a diciotto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza alla data del 30 novembre 1960;

Considerato che si deve procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni pervenute dagli Enti competenti;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per la copertura di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza alla data del 30 novembre 1960, è costituita come segue:

Presidente:
De Carlo dott. Pasquale, vice prefetto.

Componenti:
Chimenti dott. Antonio, ispettore generale medico;
Valentini dott. Mario, primario medico dell'Ospedale civile di Cosenza;
Brancadoro prof. dott. Giustino, docente in clinica e patologia chirurgica;
Policicchio dott. Antonio, medico condotto di Cosenza.

Segretario:
Nociti dott. Domenico, direttore di sezione.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato anche, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale.

Cosenza, addì 12 giugno 1961

Il medico provinciale: CHIMENTI

(3599)

PETTINARI UMBERTO, *direttore*   SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.